



diritto & religioni

Semestrale
Anno IX - n. 2-2014
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

18



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno IX - n. 2-2014
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fucillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński, M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fucillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

Direzione:

Cosenza 87100 - Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133- Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 - 80133 Napoli
E-mail: martedes@unina.it

Redazione:

Cosenza 87100 - Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 - Facoltà di Giurisprudenza
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18
E-mail: mariadarienzo@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Essi riceveranno n. 2 fascicoli gratuiti della rivista. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Presentazione

Il trattamento fiscale degli enti ecclesiastici e, più in generale, degli enti non commerciali continua a rappresentare un settore particolarmente impegnativo per la prassi amministrativa e per la giurisprudenza tributaria.

Nella sezione si riporta, in primis, una recentissima risoluzione ministeriale, che riconosce agli enti non commerciali la detraibilità dall'Ires delle erogazioni liberali alle onlus, già pacificamente riconosciuta alle persone fisiche. Sullo sfondo della soluzione fornita dal Ministero al quesito, si profila ancora una volta il problematico inquadramento sistematico della disciplina tributaria, che si colloca spesso a cavallo, per non dire in bilico, tra l'assimilazione alle società commerciali e quella alle persone fisiche.

Nell'ambito della giurisprudenza tributaria si sono selezionate due sentenze, entrambe della Commissione tributaria regionale del Lazio. Le due decisioni pubbliche affrontano la stessa questione di diritto e, cioè, la prova dell'utilizzazione di un immobile per attività religiose, ai fini del godimento dell'esenzione dall'Ici ex art. 7, lettera i, del d.lgs. n. 504 del 1992.

Nei casi esaminati viene ritenuta sufficiente l'attestazione della destinazione dell'immobile a fini istituzionali da parte dell'autorità ecclesiastica.

La soluzione, che, a prima vista, potrebbe apparire anche sorprendente, in realtà, denota solo la difficoltà di stabilire oggettivamente e con certezza la destinazione a fini istituzionali di un immobile e dimostra per l'ennesima volta, se ce ne fosse ancora bisogno, che nel diritto ecclesiastico le carenze e le contraddizioni dell'ordinamento tributario si presentano sempre con contorni maggiormente problematici.

Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, Risoluzione n. 89/E del 17 ottobre 2014

Ires – Enti non commerciali – Erogazioni liberali in favore delle onlus – Detraibilità

In relazione alle erogazioni liberali in denaro in favore delle ONLUS, le disposizioni fiscali agevolano sia le erogazioni effettuate da persone fisiche, ai sensi dell'art. 15 del TUIR, sia quelle effettuate da soggetti titolari di reddito d'impresa o enti non commerciali, ai sensi rispettivamente degli artt. 100 e 147 del medesimo T.U.

Il richiamo operato dall'art. 147 del TUIR alla lettera i-bis) dell'art. 15, comma 1, dello stesso testo unico, deve ora intendersi riferito anche agli oneri trasposti nel comma 1.1 del medesimo art. 15 e, quindi, le liberalità in denaro erogate in favore delle ONLUS devono continuare a considerarsi detraibili dall'imposta dovuta dagli enti non commerciali residenti nella misura del 19 per cento stabilita dallo stesso art. 147 del TUIR.

Oggetto: Detraibilità dall'IRES dovuta dagli enti non commerciali delle erogazioni liberali alle ONLUS

Pervengono alla scrivente quesiti circa la detraibilità dall'IRES dovuta dagli enti non commerciali delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle ONLUS, ai sensi dell'art. 147 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla luce delle modifiche apportate allo stesso testo unico dalla legge 6 luglio 2012, n. 96.

Al riguardo si forniscono i seguenti chiarimenti:

In relazione alle erogazioni liberali in denaro in favore delle ONLUS, le disposizioni fiscali agevolano sia le erogazioni effettuate da persone fisiche, ai sensi dell'art. 15 del TUIR, sia quelle effettuate da soggetti titolari di reddito d'impresa o enti non commerciali, ai sensi rispettivamente degli artt. 100 e 147 del medesimo T.U.

In particolare, l'art. 15, comma 1, del TUIR, prevede la detraibilità dell'imposta lorda dovuta dalle persone fisiche di una somma pari al 19 per cento degli oneri ivi elencati, tra i quali la lettera i-bis), nella formulazione del testo in vigore prima del 24 luglio 2012, individuava "le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065 euro, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)".

L'art. 15, commi 2 e 3, della citata legge n. 96 del 2012, ha trasposto l'anzidetta disposizione agevolativa della citata lettera i-bis) dell'art. 15, comma 1, del TUIR al comma 1.1 (di nuova introduzione) dello stesso art. 15 del TUIR, modificando, altresì, le relative percentuali di detrazione.

Più precisamente, l'art. 15, comma 1.1, del TUIR prevede, per le persone fisiche, che "dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ...".

La legge n. 96 del 2012, tuttavia, non ha espressamente coordinato il testo dell'art. 147 del TUIR, il quale stabilisce che gli enti non commerciali residenti possono detrarre "dall'imposta lorda (...) fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati", tra l'altro, alla lettera i-bis) dell'art. 15, comma 1, del TUIR.

L'art. 147 del TUIR, quindi, nell'elencare gli oneri detraibili dall'imposta dovuta dagli enti non commerciali attraverso il richiamo a specifici oneri considerati detraibili per le persone fisiche, fa ancora riferimento, per quanto concerne le erogazioni liberali alle ONLUS, alla citata lettera i-bis) dell'art. 15, comma 1, del TUIR.

Deve ritenersi, comunque, da un'interpretazione sistematica delle norme, che l'intento del legislatore non fosse quello di escludere, per i soli enti non commerciali, la detraibilità delle erogazioni liberali alle ONLUS.

Ne consegue che il richiamo operato dall'art. 147 del TUIR alla lettera i-bis) dell'art. 15, comma 1, dello stesso testo unico, deve ora intendersi riferito anche agli oneri trasposti nel comma 1.1 del medesimo art. 15 e, quindi, le liberalità in denaro erogate in favore delle ONLUS devono continuare a considerarsi detraibili dall'imposta dovuta dagli enti non commerciali residenti nella misura del 19 per cento stabilita dallo stesso art. 147 del TUIR.

Omissis...

Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sezione XIV, Sentenza 9 gennaio 2014, n. 19

Ici – Immobili religiosi – Certificazione Curia Generalizia dell’Ordine Carmelitano attestante destinazione immobile a fini istituzionali – Esenzione – Compete

Lo svolgimento di attività con fini di religione e di culto esenta l’ente ecclesiastico dal pagamento dell’ICI. In particolare, la circostanza che presso un immobile dimori una comunità religiosa per motivi di studio e di formazione, comprovata dalla produzione di documentazione attestante attività svolte dagli studenti medesimi (fatture, bollette telefoniche et similia) e da una certificazione del Procuratore generale dell’ente, non contestata dalla parte ricorrente, conferma che l’immobile in questione è adibito esclusivamente a convento, escludendo la possibilità che in esso vengano svolte attività di altro tipo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La presente controversia ha come oggetto un avviso di accertamento ICI, risalente all’anno 2008, emesso nei confronti della Curia Generalizia dell’Ordine Carmelitano dell’Antica Osservanza. Con detto avviso il Comune di Roma (ora Roma Capitale) chiedeva il versamento di € 28.561,19 in relazione a due unità immobiliari site in Roma – via Sforza Pallavicini e via Alberico II.

Nel ricorso introduttivo la Curia Generalizia sosteneva che l’immobile di via Sforza Pallavicini era destinato esclusivamente ad alloggio della locale comunità religiosa, mentre all’accoglienza dei pellegrini era destinato l’immobile di via Alberico II, per il quale era stata regolarmente versata l’ICI per l’anno 2008, come da ricevuta prodotta ed allegata agli atti del fascicolo processuale.

L’Ente impositore, regolarmente costituitosi, contrastava le eccezioni della parte ricorrente, deducendo l’infondatezza del ricorso. La Commissione Tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 288/2012 accoglieva il ricorso, ritenendo applicabile all’immobile di via Sforza Pallavicini l’esenzione di cui all’art. 7 lett. i) del d.lgs. 504/92.

Avverso detta sentenza propone appello Roma Capitale per chiederne la riforma, sostenendo l’insussistenza dell’esenzione richiesta, in quanto l’Ente religioso non avrebbe fornito alcuna prova che, nell’unità immobiliare di via Sforza Pallavicini, venissero svolti direttamente ed esclusivamente compiti istituzionali.

L’Ente religioso si costituisce in giudizio per contrastare, con le proprie deduzioni, le eccezioni sollevate dall’appellante, affermando la correttezza della propria posizione fiscale e richiedendo il rigetto del gravame.

La causa viene trattata in pubblica udienza, essendo stata presentata regolare istanza in tal senso. All’udienza sono presenti il difensore del contribuente ed il rappresentante dell’ufficio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, in merito al tema oggetto del presente contenzioso, è del parere di ritenere infondato l'appello proposto da Roma Capitale, non ritenendo sussistenti i requisiti per pervenire ad un suo accoglimento.

L'appellante, infatti, con esposizione generica, contesta la motivazione della sentenza di primo grado, senza però indicare alcun valido elemento di prova a favore delle proprie tesi di impositività dell'ICI, derivante da eventuali somministrazioni di pasti e/o prestazioni alberghiere e di alloggio.

La Curia Generalizia dell'Ordine Carmelitano dell'Antica Osservanza ha prodotto copiosa documentazione attestante che presso l'immobile di via Sforza Pallavicini 10 ha sede la comunità religiosa dei Carmelitani, che ivi dimorano per motivi di studio e di formazione carmelitana (fatture, bollette telefoniche e vari altri documenti). Tale immobile è, dunque, adibito esclusivamente a convento e non vi è prova che in esso venga svolta attività di altro tipo.

Nell'altro immobile, sempre di proprietà della Curia Generalizia, sito nella via Alberico II n. 44, ha sede la Domus Carmelitana, dove viene svolta attività di accoglienza ed alloggio dei pellegrini e per il quale immobile risulta versato un importo di € 20.572,00, a titolo di ICI.

Né può prescindersi, ai fini della risoluzione della presente vertenza, dalla certificazione rilasciata dal Procuratore generale della Curia Generalizia dei Carmelitani, datata 4 aprile 2013, dalla quale risulta che l'immobile sito in Roma – via Sforza Pallavicini n. 10 di proprietà della Curia, è destinato esclusivamente a convento della propria Comunità religiosa e quindi allo svolgimento delle proprie attività istituzionali di religione e di culto.

Si tratta di un'attestazione degna di fede e che non viene contestata dal Comune di Roma, che pure ne avrebbe avuto l'onere e l'interesse. Deve, dunque, concludersi che l'Immobile di via Sforza Pallavicini, adibito esclusivamente a stabile residenza ed abitazione di religiosi, non è assoggettabile ad ICI.

Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della natura della controversia e della sua particolare peculiarità.

PQM

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Sezione 14^a, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, così dispone: “Respinge l'appello di Roma Capitale e compensa le spese di giudizio”

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2013.

**Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sezione XIV,
Sentenza 9 gennaio 2014 n. 20**

Ici – Immobili religiosi – Attestazione di destinazione a finalità religiosa rilasciata dal Vicariato di Roma – Esenzione – Compete

Il documento rilasciato dal Vicariato di Roma, attestante che un immobile è utilizzato esclusivamente per attività religiose, e rilasciato da una struttura pontificia facente parte dello Stato della Città del Vaticano, riconosciuta in Italia, è pienamente ammissibile ai fini della prova del diritto all'esenzione dall'Ici per il suddetto immobile.